DOMANDE COMUNE DI PRATO- CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO LEGALE (AREA DEI FUNZIONARI ED EQ) - PROVA SECONDA PROVA SCRITTA - BUSTA 1

---

1) In seguito ad un sopralluogo eseguito dai Carabinieri del gruppo forestale di Prato, veniva riscontrata, su di un terreno ubicato in Prato, Via Roma, di proprietà del Sig. Mevio, la presenza di opere abusive consistenti in una massicciata con riporto di materiale inerte, con deposito di container per rifiuti e mezzi pesanti.
Pertanto, qualificate tali opere come intervento di nuova costruzione eseguito in assenza di permesso di costruire, con atto del 14/10/2024, il Comune di Prato ingiungeva a Mevio la demolizione di tali manufatti.
Con sopralluogo del 10/02/2025, la Polizia Municipale procedeva alla verifica dell'ottemperanza a tale ordinanza di demolizione. Il verbale d'ispezione accertava tuttavia un'ottemperanza soltanto parziale: sul posto persistevano parte della massicciata e alcuni veicoli pesanti (rimorchi e autocarri).
Con comunicazione via mail del 10/03/2025, il Sig. Mevio richiedeva una proroga di 30 giorni per provvedere alla integrale rimozione delle opere abusive contestate; tale richiesta tuttavia non veniva accolta.
Di poi il Comune, senza procedere ad alcuna ulteriore comunicazione intermedia, adottava, in data 20/03/2025, il provvedimento dirigenziale di formale accertamento dell'avvenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche (per complessivi 4.230 mq, pari alla intera superficie interessata dall'abuso).
Successivamente, in data 25/03/2025, irrogava anche la sanzione pecuniaria ex art. 196, comma 4 bis, legge regionale toscana n. 65/2014, pari ad euro 2.000.
Il Sig. Mevio proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana chiedendo l'annullamento di tali atti (provvedimento di acquisizione e provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria), fondando il gravame sui seguenti motivi:
Primo motivo. Difetto di notifica dell'avvio del procedimento.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della L. 241/1990, deducendo che il Comune ha adottato l'atto di acquisizione patrimoniale e la sanzione pecuniaria senza inviargli il preventivo avviso di avvio del procedimento amministrativo, impedendogli di partecipare e rappresentare le proprie ragioni.
Secondo motivo. Carenza di responsabilità ed estraneità all'abuso.
Il ricorrente deduce di non aver mai autorizzato né realizzato le opere, essendo il terreno concesso in locazione/comodato a terzi. Sostiene inoltre che la demolizione parziale dimostra la sua buona fede e diligenza, avendo anche richiesto una proroga ancorché non concessa per poter provvedere alla integrale demolizione, non potendosi pertanto imputare il residuo abuso alla sua condotta.
Terzo motivo. Violazione del principio di proporzionalità nella individuazione dell'area acquisita al patrimonio comunale.
Il ricorrente contesta la quantificazione dell'area acquisita (4.230 mq), ritenuta sproporzionata ed eccedente rispetto al sedime dei soli manufatti rimasti in loco; secondo il ricorrente, la parziale ottemperanza all'ordine di demolizione avrebbe dovuto comportare anche una riduzione dell'area oggetto di acquisizione.
Quarto motivo. Illegittimità della sanzione pecuniaria.
Il ricorrente assume la natura prettamente personale e punitiva della sanzione ex art. 196, comma 4 bis, legge regionale toscana n. 65/2014, ritenuta non applicabile a un proprietario non esecutore materiale dell'abuso.
Il candidato, assunte le vesti di difensore del Comune di Prato, rediga la memoria difensiva da depositare in vista dell'udienza pubblica di merito.

RISPOSTA APERTA TASTIERA